

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA TERRITORIALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 9 del 05/03/2012

Proposta: DAT/2012/7 del 01/03/2012

Struttura proponente: AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Oggetto: ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'A.T.O. MODENA N. 17 DEL 19 DICEMBRE 2011.

Autorità emanante: L'INCARICATO - AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Firmatario: GIUSEPPE BORTONE in qualità di Incaricato

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 05/03/2012

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI L'INCARICATO

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni";
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente".

Visti inoltre:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 13 marzo 2006 "Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna" come modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 274 del 13 del 12 del 2007;
- la delibera di Giunta regionale n. 1480 dell'11 ottobre 2010 recante "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 251 del 30 dicembre 2011 "Nomina del soggetto incaricato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 23 del 2011";
- la determinazione del soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti n. 4 dell'1 febbraio 2012 "Prime disposizioni organizzative per la fase di avvio dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti";
- la deliberazione n. 2 del 28 marzo 2011, con cui l'Assemblea dell'Autorità d'ambito provinciale di Modena (di seguito A.T.O. Modena) ha deliberato la revisione ordinaria dei piani

economici finanziari delle gestioni e per ciascuna gestione ha determinato la tariffa media annua da applicare per il periodo regolatorio 2010-2014, comprensiva dei ricavi di fognatura e depurazione per gli usi produttivi.

Premesso che:

- la L.R. n. 23 del 2011, in vigore dal 24 dicembre 2011, ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006;
- in riferimento all'ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio regionale, l'Agenzia a far data dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici e nelle funzioni delle forme di cooperazione (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, di seguito "A.A.T.O.") di cui all'art. 30 della L.R. n. 10 del 2008, che dalla medesima data sono soppresse in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009 e poste in liquidazione;
- con decreto n. 251 del 2011, il Presidente della Giunta regionale ha nominato il sottoscritto, già Direttore Generale all'Ambiente e difesa del suolo e della costa della Regione, quale soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia e della liquidazione delle A.A.T.O. di cui alla legge regionale n. 10 del 2008, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 23 del 2011;

Preso atto che con deliberazione n. 17 del 19 dicembre 2011, avente ad oggetto "Tariffe fognature e depurazione usi produttivi anno 2011 - Approvazione", l'Assemblea dell' A.T.O. Modena ha tra l'altro disposto:

- che ai fini della determinazione della tariffa dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Savignano, Marano, Spilamberto e Vignola, in fase di prima applicazione, in particolare per i parametri Oi, Si, Ni e Pi, il gestore nel caso di aziende autorizzate a scaricare oltre i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 della Parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, utilizzi il valore medio annuo risultante dalla media degli esiti analitici rilevati; nel calcolo della media il gestore non deve tenere conto del valore più elevato ottenuto nelle proprie analisi (sono escluse da questo criterio le attività con ciclo produttivo stagionale art.3.5 DGR 1480 del 10);
- che preventivamente all'emissione delle fatture a conguaglio per l'anno 2011 i gestori dell'ambito forniscano ai singoli

Comuni ed alla nuova Agenzia territoriale regionale gli importi delle fatture dell' anno 2011, evidenziando per ogni utenza l'incremento rispetto all'anno 2010;

- che la fatturazione venga emessa solo a seguito di confronto in appositi tavoli tra gestori, Agenzia territoriale regionale, Comune o gruppi di Comuni al fine di evidenziare eventuali problematiche sulle applicazioni metodologiche ovvero sulla sostenibilità delle ricadute economiche nel territorio interessato;
- che si apra un tavolo di confronto tra i Comuni, la nuova Autorità territoriale regionale e la Regione sui dati reali dell'applicazione dei valori definiti secondo le combinazioni di cui alla deliberazione n. 17 del 2011 al fine di valutare gli effetti ed apportare eventuali correttivi;

Richiamato il D.P.G.R. n. 49 del 2006 ed in particolare:

- l'art. 20 recante la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura per le attività produttive;
- l'art. 23 che prevede l'applicazione graduale della tariffa di fognatura e depurazione di cui all'art. 20 sopra citato nel corso dei primi cinque anni ed un regime transitorio diversificato per ciascun anno ricompreso nell'arco del quinquennio;

Richiamata, inoltre, la D.G.R. n. 1480 del 2010 ed in particolare:

- il paragrafo 3.2 che specifica le modalità di caratterizzazione qualitativa degli scarichi industriali e prevede che a fronte del riscontro di valori palesemente anomali, sia in eccesso che in difetto rispetto alle medie normalmente riscontrate sulla base dello storico dell'azienda e/o di ditte analoghe, il gestore del servizio idrico integrato comunichi alla medesima per iscritto i motivi per i quali gli esiti analitici siano da considerarsi eventualmente, in tutto o in parte, non rappresentativi ai fini della determinazione della qualità media dello scarico nel corso dell'anno considerato. La ditta ha facoltà di contro dedurre apportando le proprie motivazioni alle quali il gestore dovrà dare riscontro;
- il paragrafo 3.3 che prevede la possibilità per l'azienda di integrare i dati di qualità dello scarico rilevati dal gestore con prelievi e relative analisi ottenuti attraverso modalità di autocontrollo, nonché l'apertura di un contraddittorio in caso di incongruenze rispetto alle medie normalmente riscontrate sulla base dello storico dell'azienda e del o di ditte analoghe rilevate dal gestore;
- il paragrafo 3.5 che ha introdotto una procedura di determinazione dei volumi scaricati in rete fognaria di

carattere derogatorio rispetto al metodo ordinario solo in presenza di forti variazioni nel corso dell'anno motivate dal regime stagionale o aventi periodicità legate al ciclo produttivo, attraverso una media ponderata che tiene conto di qualità e volume scaricato;

Richiamato, infine, l'art. 101 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che prevede che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte terza del decreto;

Evidenziato che:

- con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 5749 del 30 aprile 2004 è stato costituito il Gruppo di lavoro interistituzionale per l'aggiornamento del "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento per il Servizio Idrico Integrato";
- il citato metodo tariffario regionale è stato approvato in seguito ad un confronto con tutti i soggetti partecipanti al suddetto Gruppo di lavoro, fra i quali anche i gestori, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e le A.A.T.O.;
- con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 7105 del 2008 è stato istituito il Gruppo di lavoro tecnico interistituzionale per la "caratterizzazione dei reflui con riferimento all'applicazione dell'art. 20 DPGR 49 del 2006" che ha portato alla definizione di indirizzi e criteri tecnico-metodologici per la caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti dagli insediamenti produttivi che recapitano in rete fognaria di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1480 del 2010;
- per tale motivo non si ravvisano le ragioni per costituire un ulteriore gruppo di lavoro interistituzionale per rivedere le modalità di calcolo di determinazione della tariffa di fognatura e depurazione per le attività produttive e le tariffe deliberate dall'A.T.O. Modena;

Rilevato che la deliberazione dell'A.T.O. Modena risulta in contrasto con le disposizioni di cui:

- al D.P.G.R. n. 49 del 2006, il quale individua i parametri Oi, Si, Ni e Pi come le concentrazioni medie dell'effluente industriale, senza la possibilità di escludere dei valori dei campionamenti effettuati per la loro determinazione;
- alla D.G.R. n. 1480 del 2010, che non prevede in alcun modo lo scomputo dei valori più elevati dalla media aritmetica delle misurazioni effettuate dal gestore dei parametri

qualitativi dello scarico nel calcolo della media ponderata, nemmeno nel caso di elevate concentrazioni di inquinanti per i cicli produttivi di natura stagionale di cui al paragrafo 3.5 della medesima deliberazione;

- all'art. 101 del D.lgs. n. 152 del 2006 in quanto in essa sono espressamente ammessi casi di superamento dei limiti prescritti nell'allegato 5 senza che ciò sia sostenuto da idonea motivazione, poiché tali casi prospettati nelle premesse alla deliberazione non sembrano rientrare nella deroga prevista dal citato articolo 101. Tale disposizione, infatti, ammette, in relazione all'obbligo dei limiti indicati nell'allegato 5 del decreto (comprensivo della tabella 3 recante i limiti degli scarichi in pubblica fognatura), che l'autorizzazione allo scarico possa stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti solo per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime;

Dato atto quindi, per i motivi sopra esposti, che la deliberazione n. 17 del 19 dicembre 2011 è stata assunta dall'A.T.O. Modena in violazione di legge;

Visto l'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990, che prevede l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo emanato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1 della medesima L. n. 241 del 1990;

Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso dall'emanazione della deliberazione di cui trattasi, e valutato che sussiste un rilevante ed attuale interesse pubblico alla rimozione della deliberazione, onde evitare un'ingiustificata agevolazione a favore di determinate aziende site nei Comuni sopra citati nella determinazione della tariffa di fognatura e depurazione per le attività produttive;

Tenuto altresì in considerazione le istanze prot. n. 1483 del 16/02/2012 di Aimag S.p.A., prot. n. 0027348 del 16/02/2012 di Hera S.p.A. e prot. n. 157 del 16/02/2012 di Sorgeaqua s.r.l., attuali affidatari del servizio idrico integrato nel territorio provinciale di Modena, per l'annullamento parziale in autotutela della delibera oggetto del presente atto;

Dato atto, in coerenza con l'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990 e con la relativa uniforme interpretazione giurisprudenziale, che nel caso di specie, tenuto conto

dell'urgenza di provvedere ai fini di garantire la certezza dei rapporti giuridici e finanziari, e della natura sostanzialmente vincolata dell'attività di annullamento che si pone in essere, non risulta necessaria la comunicazione di cui all'art. 7 della L. n. 241 del 1990;

Dato atto del parere di regolarità del Responsabile della gestione tecnica ai sensi della determinazione dell'Agenzia n. 4 del 2012;

In qualità di soggetto incaricato ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 23 del 2011,

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di annullare parzialmente in autotutela la deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. Modena n. 17 del 19 dicembre 2011, ed in particolare le seguenti disposizioni:
 - che ai fini della determinazione della tariffa dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Savignano, Marano, Spilamberto e Vignola, in fase di prima applicazione, in particolare per i parametri Oi, Si, Ni e Pi, il gestore nel caso di aziende autorizzate a scaricare oltre i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 della Parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., utilizzi il valore medio annuo risultante dalla media degli esiti analitici rilevati; nel calcolo della media il gestore non deve tenere conto del valore più elevato ottenuto nelle proprie analisi (sono escluse da questo criterio le attività con ciclo produttivo stagionale art.3.5 DGR 1480 del 10);
 - che preventivamente all'emissione delle fatture a conguaglio per l'anno 2011 i gestori dell'ambito forniscano ai singoli Comuni ed alla nuova Agenzia territoriale regionale gli importi delle fatture dell'anno 2011, evidenziando per ogni utenza l'incremento rispetto all'anno 2010;
 - che la fatturazione venga emessa solo a seguito di confronto in appositi tavoli tra gestori, Agenzia territoriale regionale, Comune o gruppi di Comuni al fine di evidenziare eventuali problematiche sulle applicazioni metodologiche ovvero sulla sostenibilità delle ricadute economiche nel territorio interessato;
 - che si apra un tavolo di confronto tra i Comuni, la nuova Autorità territoriale regionale e la Regione sui dati reali

dell'applicazione dei valori definiti secondo le combinazioni di cui alla deliberazione n. 17 del 2011 al fine di valutare gli effetti ed apportare eventuali correttivi;

- 2) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Savignano, Marano, Spilamberto e Vignola ed ai gestori Aimag S.p.A., Hera S.p.A. e Sorgeacqua s.r.l.;
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso entro sessanta giorni al competente Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA TERRITORIALE

Giuseppe Bortone, Incaricato della AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI esprime, contestualmente all'adozione, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAT/2012/7

IN FEDE

Giuseppe Bortone